

LE PROFESSIONI DEI BENI CULTURALI: NOVITÀ NORMATIVE

di **Andrea Areddu**

Si è finalmente concluso l'iter legislativo del Disegno di Legge (cfr. Atto Camera n. 362-B): i professionisti dei beni culturali, grazie alla Legge n. 110/2014, del 22 luglio, sono riconosciuti sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.), sia dagli elenchi nazionali di prossima istituzione.

L'art. 1 della Legge n. 110/2014 introduce nel Codice l'art. 9 bis, dedicato all'istituzione e formalizzazione dei "Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali": in particolare, si prevede che "In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente Codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale".

L'art. 2 della Legge n. 110/2014, prevede, al comma 1, l'istituzione di "Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali", per "archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte". Gli elenchi sono aperti ai soli soggetti in possesso di requisiti individuati dalla legge stessa: infatti, il comma 2 dispone che "Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito Internet istituzionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".

Di rilievo è anche il comma 4, dell'art. 2, Legge n. 110/2014, il quale sottolinea che "per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del Codice" e s.m.i.

La legge presenta aspetti positivi, ma anche alcune criticità.

Tra i primi, è da registrare l'opportunità dell'inserimento, nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, dell'art. 9-bis, in funzione attuativa degli interventi di tutela e di valorizzazione, previsti dallo stesso Codice Urbani.

Inoltre, la novità normativa appare necessaria anche a livello sovranazionale: infatti, l'Unione Europea ha da molto tempo sollecitato l'esigenza di individuare puntuali figure professionali atte a garantire uniformità di disciplina nei vari settori economici. Si deve considerare che i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza (cfr. art. 101 del TUE), con riguardo ai cosiddetti "diritti esclusivi", ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti.

Criticità: nell'elencazione delle professioni introdotte dall'art. 9-bis, manca la figura del "registrar" che è nata e assume sempre maggiore rilievo a livello internazionale. Tale figura, seppur richiamata dalla normativa italiana nel Decreto ministeriale 10 maggio 2001 e dalla Carta nazionale delle professioni museali del 2006 e s.m.i., continua tuttavia ad essere incomprensibilmente snobbata dal legislatore.

In base alla normativa citata, il registrar "assicura dal punto di vista organizzativo la movimentazione delle opere, la relativa documentazione e le procedure che la regolano, soprattutto in connessione ai prestiti", svolgendo, altresì, "compiti di raccordo tra le competenze diverse del consegnatario, del direttore/curatore, del restauratore, e le professionalità esterne al museo".

Il problema pratico che si viene a creare è che l'Italia, a differenza di altri Paesi in cui vige la professione del registrar, deve ricorrere a varie figure professionali, anche per far fronte al crescente prestito/scambio di opere e di beni culturali. In altre realtà nazionali tale problema non sussiste: il "rapporto circolatorio" dei beni in oggetto è riferibile all'insieme delle attività di un registrar nei confronti di un altro registrar.

Un altro profilo critico della disciplina riguarda la non chiara definizione della natura giuridica (e degli effetti) degli elenchi delle professioni sui beni culturali: non si comprende come mai l'art. 2, comma 3, della legge n. 110/2014, disponga che "Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna

forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione".

Il legislatore, quindi, se da un lato mostra di voler innovare la disciplina elevando il grado di professionalità richiesto per gli interventi sui beni culturali, dall'altro non riserva l'esercizio della professione ai non iscritti agli elenchi, optando, in sostanza, per il carattere puramente ricognitivo e dichiarativo degli elenchi stessi.

Tuttavia, la Legge n. 106/2014 (in conversione del D.L. n. 83/2014, cosiddetto "Decreto cultura"), all'art. 8, comma 1, attribuisce una "rilevanza premiale" agli iscritti negli elenchi menzionati: infatti, in relazione all'imminente assunzione di professionisti di beni culturali, sia pur a tempo determinato, in un'ottica di rafforzamento degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, si prevede che "a decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi".

Andrea Areddu

Dottorando di ricerca in Diritto della cultura
nella Università degli Studi di Sassari